

Ora il mio ordine del giorno era un voto perchè il Ministero si preoccupasse di quelle condizioni, e desse opera ad estendere i benefici della legge che discutiamo a queste zone che ne hanno maggiore necessità.

Tuttavia, dopo la discussione avvenuta, ritiro il mio ordine del giorno, perchè non rimanga come un voto platonico, ma possa formare oggetto di matura e pratica discussione, sotto forma d'emendamenti, agli articoli 18 e seguenti di questo medesimo disegno di legge.

Presidente. Non rimane, allora, che l'ordine del giorno della Commissione. Lo leggo:

« La Camera invita il Governo a ripartire in cinque esercizi la somma ancora disponibile della spesa approvata con legge 22 marzo 1900, n. 195, per il bonificamento dell'Agro romano, iscrivendo la prima rata nel bilancio del 1903-904. »

Il Governo accetta quest'ordine del giorno?

Baccelli Guido, ministro di agricoltura, industria e commercio. L'accetto.

Presidente. Lo pongo a partito.

(È approvato).

Ora passeremo alla discussione degli articoli, tenendo conto degli emendamenti concordati fra Ministero e Commissione.

Art. 1.

« Sono esenti per dieci anni dall'imposta principale i terreni compresi nella zona di cui all'articolo 1 della legge 8 luglio 1883 n. 1489 (serie 3^a) sui quali sono costruite case, fabbricati rurali, stalle e strade poderali allo scopo di colonizzarli e risanarli.

« Per lo stesso periodo di tempo saranno pure esenti dalla relativa imposta tutti i fabbricati rurali e quelli destinati ad uso di abitazione tanto del proprietario, quanto dei lavoratori, ovvero addetti alla trasformazione e alla custodia dei prodotti agricoli nei terreni bonificati.

« L'esenzione dall'imposta fondiaria decorrerà dalla constatazione degli eseguiti miglioramenti, e in proporzione sarà diminuito il contingente della Provincia romana.

« A tutti gli atti che si compiono al fine del bonificamento dei terreni compresi nella zona predetta, eccettuati gli atti di vendita immobiliare, sono applicabili, per le tasse di registro ed ipotecarie, le disposizioni dell'articolo 56 della legge 25 giugno 1882, n. 869, (serie 3^a).

« Lo stesso favore è accordato agli atti

di enfiteusi concesse a scopo di bonifica, e ai contratti di fitto a miglioria.

« Se le opere di bonificazione non saranno eseguite entro cinque anni dalla stipulazione degli atti ad esse relativi gli atti medesimi andranno soggetti alla intera tassa. »

Su questo articolo vi sono vari iscritti. Il primo è l'onorevole Di Scalea. Ha facoltà di parlare.

Di Scalea. Onorevoli colleghi, credo che quest'articolo, così come è uscito dalla nuova redazione della Commissione d'accordo col Ministero, corrisponda perfettamente a ciò che la legge vuole sancire. Poichè non nascondo a voi che aveva molti dubbi sulla efficacia pratica di questo articolo così come era stato redatto dalla Commissione parlamentare. Io domandava a me stesso qual beneficio sarebbe venuto ai proprietari di case rurali, con la esenzione dall'imposta, poichè le case rurali, secondo le disposizioni vigenti della legge, sono già esenti da imposta fondiaria. Ora la Commissione d'accordo col Ministero ha sentito la necessità di chiarire questo punto oscuro dell'articolo primo, e ha parlato di case destinate ad uso di abitazione tanto del proprietario, quanto dei lavoratori.

Il testo dell'articolo primo così emendato è molto più chiaro e molto più ragionevole di quello che fosse come era stato redatto nel testo della legge.

Però sopra questa questione dei fabbricati sorge un dubbio: le leggi anteriori, se mal non ricordo, parlavano di esenzione d'imposta, nel perimetro descritto dei 10 chilometri, dei fabbricati di qualunque natura. L'onorevole relatore poi avrà la bontà di togliermi questo dubbio. Ora sopra questo termine molto vago della legge sono nate e cresciute moltissime liti e controversie per l'applicazione e per la interpretazione della frase: « fabbricati di qualunque natura ». Difatti si sono costituiti suburbi di Roma, come il quartiere di San Lorenzo, che era stabilito nelle forme volute dalla legge, e sono insorte controversie (delle quali l'onorevole Chimirri credo che debba sapere anche qualche cosa) perchè si riteneva che quei quartieri potessero godere l'esenzione dall'imposta.

Mazza. Fu deciso!

Di Scalea. Noi ora restringiamo le espressione generale della legge: « fabbricati di qualunque natura », ed applichiamo il privilegio della legge soltanto ai « fabbricati rurali ». Ma questa disposizione avrà senso